

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il G.I., Fabrizio GANDINI,

nel procedimento iscritto al n. 68811/2017 pendente tra ENI FUEL S.P.A. e PRINA & GALLO SNC.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2018 letti gli atti ed i documenti di causa, sulle richieste delle parti così provvede:

ritenuto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi dopo le sentenze delle SS.UU. 6070, 6071 e 6072/2013, in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", con conseguente esclusione della legittimazione dei soci della società estinta (cfr. Cass. 15.782/2016);

ritenuto pertanto che in considerazione di tale condivisibile principio di diritto non appaiono sussistere presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che in considerazione della natura potenzialmente decisoria della questione –ai sensi e per gli effetti di cui all'art.187 co.2 c.p.c.- non appare opportuno la concessione dei termini previsti dall'articolo 183 co.6 c.p.c.;

rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;



fissa per la precisazione delle conclusioni udienza al giorno 20 marzo 2019 alle 9:30.

Si comunichi alle parti costituite.

Si da atto che la presente ordinanza, sottoscritta dal Giudice Istruttore con firma digitale, viene depositata in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Roma, il 08/06/2018

Il Giudice  
Fabrizio GANDINI

